

COMUNE DI TOLENTINO

Provincia di Macerata

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE.

REP.N. 12947

L'anno duemilaotto (2008), il giorno tre del mese di gennaio (03.01.2008), in Tolentino e nell'ufficio comunale di Segreteria,

T R A i S I G G . :

1) Dr. Luciano RUFFINI, nato a Tolentino il 19.01.1952, ivi residente, nella sua qualifica di Sindaco pro tempore del COMUNE DI TOLENTINO, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 72 in data 22.10.2007;

2) Padre Luciano DE MICHELI, nato a Milano il 01.02.1959, residente a Tolentino, p.za D. Silveri, n. 3, nella sua qualifica di Priore pro tempore della COMUNITA' AGOSTINIANA della Basilica di SAN NICOLA in Tolentino;

3) Prof. Giorgio SEMMOLONI, nato a Tolentino il 24.10.1943, ivi residente in via M. Gravina, n. 1, nella sua qualifica di Presidente pro tempore della ACCADEMIA FILELFICA di SCIENZE, LETTERE ed ARTI di Tolentino, è costituita, ai sensi della vigente legislazione, l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE VIA LAURETANA".

Luciano Ruffini
Luciano De Micheli
Giorgio SemmOLONI

L'Associazione ha sede presso il Comune di Tolentino, piazza della Libertà, n. 3, 62029 - Tolentino.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

La durata della Associazione è fino al 31.12.2050, salvo quanto previsto dallo statuto sociale, in ordine alla proroga del predetto termine o all'anticipato scioglimento dell'Associazione.

L'Associazione non ha fini di lucro ed è apartitica ed aconfessionale.

L'Associazione, sulla scorta della iniziativa di ideazione e promozione assunta dal Comune di Tolentino, si propone di valorizzare gli antichi percorsi lungo la storica via di collegamento Roma - Loreto che attraversa il Lazio, l'Umbria, le Marche, un itinerario principale che potrà accogliere varianti ferma restando la direttrice Roma - Loreto.

L'Associazione intende coinvolgere nel progetto di valorizzazione sopra indicato, nella promozione culturale e turistica dei territori attraversati e nel reperimento delle risorse da investire anche nuovi soggetti, enti pubblici e privati.

L'Associazione, per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, si impegna a nominare un Comitato

Stefano
Luca De Tullis
Stefano Ferrarini

Tecnico di Progettazione per la definizione del piano operativo attraverso il quale avviare iniziative ed azioni coerenti alle finalità della Associazione medesima e necessarie al raggiungimento delle finalità stesse.

L'Associazione si propone anche di collaborare con analoghe associazioni italiane ed europee aventi simili scopi di promozione di antiche e storiche vie di transito.

Gli intervenuti unanimemente costituiscono l'Ufficio di Presidenza della Associazione per la prima volta, prevedendo la seguente ripartizione delle cariche al suo interno, per la durata di anni tre dalla data di costituzione, fermo restando che numero dei consiglieri, durata delle cariche, competenze interne saranno regolate, al termine della gestione straordinaria, secondo quanto previsto dallo Statuto allegato sub "A" al presente Atto, quale parte integrante e sostanziale:

- Sindaco del Comune di Tolentino o suo delegato: Presidente;

- Priore Comunità Agostiniana della Basilica di San Nicola in Tolentino: Consigliere;


- Presidente della Accademia di Scienze, Lettere ed Arti: Consigliere.

Stefano Pappalardo
Luciano De Vitiello
Giorgio Ferrarone

Le parti danno atto e precisano che il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a termini dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. - - - - -

Letto, approvato e sottoscritto come appresso:


LUCIANO RUFFINI



P. LUCIANO DE MICIELI



GIORGIO SEMMOLONI



ASSOCIAZIONE VIA LAURETANA

STATUTO

ART. 1 - Denominazione, sede, durata.

Ai sensi delle disposizioni vigenti, è costituita una associazione denominata "Associazione via Lauretana".

L'Associazione ha sede legale in Tolentino, piazza della Libertà, n. 3 e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, per l'esercizio delle attività statutarie.

L'Associazione ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci, osservando le disposizioni dettate dal presente statuto.

ART. 2 - Ambiti territoriali di riferimento.

Il percorso principale cui riferirsi per gli scopi e le attività di promozione, valorizzazione, investimento della Associazione è quello storico di collegamento Roma - Loreto; esso attraversa le Regioni Lazio, Umbria, Marche - le Province di Roma, Viterbo, Terni, Perugia, Macerata, Ancona, due Stati: Stato del Vaticano e Italia.

Potranno essere accorpate varianti, anche di area geografica vasta, anche su scala europea e internazionale, riferentesi a direttrici viarie secondarie storicamente documentabili e rilevate secondo gli standard tecnici del percorso principale. Le varianti motivate scientificamente e rilevate tecnicamente dovranno essere accolte e approvate dall'Assemblea dei Soci che potrà avvalersi del parere espresso dal Comitato Tecnico - Scientifico che sarà all'uopo costituito.

ART. 3 - Scopi.

L'Associazione non ha finalità di lucro.

Gli scopi sociali della Associazione sono:

- a) svolgere iniziative volte a tutelare, far conoscere, promuovere, valorizzare la Via Lauretana;
- b) riunire e coordinare gli Enti con natura giuridica pubblica ed i Soggetti privati, che a qualsiasi titolo operino per lo sviluppo, la valorizzazione e comunicazione dell'itinerario Laureano;
- c) promuovere l'ampliamento della base associativa dalla fase iniziale composta da dai tre soggetti fondatori;
- d) promuovere la conoscenza e valorizzazione dei luoghi e dei percorsi culturali e devozionali di pellegrinaggio;
- e) accogliere nella struttura associativa le altre "aree strada" ovvero le varianti del percorso;
- f) favorire e tutelare il viaggio dei pellegrini, sostenendo e promuovendo, presso gli organi territoriali competenti, la realizzazione di adeguate infrastrutture e servizi, per una migliore fruizione dei percorsi, in una logica di turismo sostenibile;
- g) concertare e promuovere iniziative unitamente ai soggetti impegnati nel progetto di valorizzazione di altri itinerari Culturali provinciali, regionali, italiani e stranieri;
- h) promuovere ed organizzare iniziative per i giovani al fine di rafforzare la conoscenza delle loro radici nazionali e locali e consolidare la comune identità europea;

- i) produrre concrete ricadute sul territorio in termini di recupero e valorizzazione dei beni ambientali e storico – culturali, di scambio socio – culturale, di produzione di reddito ed occasioni occupazionali, di capacità di comunicazione con l'esterno attraverso il "vettore" Via Lauretana;
- j) armonizzare le attività di promozione dei territori, valorizzandone la vocazione culturale e turistica e favorendo la commercializzazione dei prodotti locali;
- k) promuovere proficue relazioni con il Consiglio d'Europa e con le Istituzioni Comunitarie;
- l) instaurare collaborazioni con l'Istituto Europeo degli Itinerari culturali di Lussemburgo;
- m) promuovere il dialogo e lo scambio di buone prassi, relativamente alla valorizzazione del percorso anche con gli altri itinerari culturali Italiani ed Europei;
- n) monitorare, assistere ed arricchire l'iniziativa nel percorso di realizzazione, avvalendosi anche dell'apporto di un Comitato Tecnico-Scientifico da istituire all'uopo ;
- o) dotarsi di un piano operativo di fattibilità e comunicazione da realizzare tramite apposito Comitato Tecnico di Progettazione all'uopo incaricato;
- p) favorire lo scambio e le manifestazioni nell'ambito del turismo religioso, delle iniziative in favore della pace, della cooperazione della solidarietà;
- q) promuovere e diffondere le opportunità culturali che scaturiscono dal territorio;
- r) proporre programmi e progetti in ambito comunitario, statale, regionale.

L' Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni ed enti svolgenti attività nell'ambito del proprio oggetto sociale.

ART. 4 – Associati.

Possono essere membri dell'associazione gli Enti Pubblici, le associazioni pubbliche e private, le fondazioni, i soggetti privati nonché tutte le entità pubbliche costituite conformemente alle leggi dei vari Stati di appartenenza e sulla base dei principi istituiti dall'Unione Europea, e comunque negli ambiti territoriali di riferimento di cui all'art. 2).

Il numero dei soci è illimitato.

I Soci si suddividono in:

- Soci fondatori : sono coloro che hanno costituito la Associazione, ovvero il Comune di Tolentino, la Comunità Agostiniana della Basilica di San Nicola in Tolentino, l'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Tolentino;

- Soci ordinari: sono coloro che aderiscono alla Associazione in data successiva alla data di costituzione e che condividono gli scopi della Associazione medesima e sono disposti a contribuire alla loro concreta realizzazione e si impegnano ad osservare il presente Statuto. Per la assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda all'Ufficio di Presidenza e a non avere interessi che contrastino con quelli della Associazione. Per l'ammissione all'interno della compagine associativa è altresì richiesto il previo versamento della quota associativa, fermo restando che, a regime, le quote annuali devono essere versate entro il 30 aprile dell'esercizio di competenza;

- Soci sostenitori: sono coloro che, pur non collocati lungo il percorso Roma – Loreto e lungo le varianti validate dall'Assemblea, desiderano partecipare ai progetti della Associazione.

L'Assemblea potrà altresì conferire il titolo di socio onorario e benemerito, tra i soggetti pubblici e privati: soci benemeriti e onorari sono quelli che per la loro personalità o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore della Associazione ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione.

ART. 5 – Recesso ed esclusione.

Recesso: oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere l'Associato che non condivida gli scopi sociali. La comunicazione di recesso dovrà pervenire all'ufficio di Presidenza entro il 31 ottobre dell'anno solare precedente a quello di efficacia del recesso.

Esclusione: l'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea nei confronti dell'associato che

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- non abbia provveduto per due anni consecutivi all'intero versamento della quota associativa, previo invito scritto del Presidente al socio, con assegnazione ad effettuare il versamento delle quote associative nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione;
- svolga attività in concorrenza o contraria agli interessi della Associazione.

Le deliberazioni adottate per l'esclusione sono notificate al socio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ricorso contro l'esclusione, a pena di decadenza, deve essere notificato all'ufficio di presidenza, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento. La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo dell'esclusione e l'eventuale suo accoglimento non dà diritto a risarcimento di danni.

Il recesso o l'esclusione dei soci non danno diritto al rimborso delle quote versate.

ART. 6 – Amici della Via Lauretana

Amici della Via Lauretana sono le Associazioni pubbliche e private, senza fini di lucro e non a scopo commerciale, che pur non versando contributi economici svolgono attività in sostegno del progetto complessivo di valorizzazione della Via Lauretana e che sottoscrivono con l'Associazione un protocollo di intesa.

ART. 7 – Organi Sociali


Sono Organi della Associazione:

- Assemblea degli associati;
- Ufficio di Presidenza;
- Presidente.

Tutti i componenti degli Organi sociali rimangono in carica per tre anni dalla data di nomina e possono essere rieletti, fatto salvo quanto disposto nell'Atto costitutivo della Associazione

ART. 8 – Assemblea degli Associati.

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti dei soci fondatori e ordinari o da loro delegati. I soci sostenitori, benemeriti e onorari sono invitati permanenti dell'assemblea e non hanno diritto di voto.



La convocazione dell'assemblea degli associati avviene mediante comunicazione scritta, trasmessa almeno 10 giorni prima dell'adunanza, per posta anche elettronica o fax, e contenente il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, con l'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera in materia di :

- indirizzi e linee generali dell'Associazione;
- programmi generali di promozione;
- bilancio preventivo e consuntivo;
- nomina e revoca del Presidente, del vice presidente e dei membri dell'Ufficio di Presidenza, fatto salvo quanto disposto nell'Atto costitutivo;
- determinazione dei rimborsi spesa per i componenti dell'ufficio di presidenza;
- determinazione dell'importo della quota associativa, su proposta dell'Ufficio di Presidenza mentre per il primo anno di costituzione della Associazione e in via straordinaria le quote associative sono determinate come segue:
 - Comune di Tolentino, quota associativa € 5.000,00;
 - Comunità Agostiniana della Basilica di San Nicola in Tolentino, quota associativa € 10,00;
 - Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Tolentino, quota Associativa € 10,00;
- esclusione degli associati;
- modifiche dello statuto;
- nomina, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, dei componenti dell'organo di revisione e loro compenso;
- nomina, qualora lo ritenga opportuno, della consulta Scientifica Internazionale composta da due studiosi di chiara fama per ciascuna nazione attraversata dal percorso francigeno;
- ammissione, nomina, dimissione dei soci sulla base di quanto previsto dal precedente art. 4).

L'Assemblea è convocata e si riunisce almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Essa si riunisce per iniziativa dell'Ufficio di Presidenza o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto dell'assemblea degli Associati, previa indicazione degli argomenti da trattare. In questo caso l'Assemblea deve riunirsi entro trenta giorni dalla richiesta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o in caso di assenza dal vice presidente.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente fra i presenti.

L'Assemblea è validamente costituita :


in prima convocazione, quando intervengano la metà più uno degli associati aventi diritto al voto;

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti.

La deliberazione di modifica dello Statuto, e dell'eventuale scioglimento dell'associazione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è adottata con i voti di almeno i due terzi degli associati presenti.

Art. 9 – Ufficio di Presidenza.



L' Ufficio di Presidenza è composto da :

- Presidente;
- Vice Presidente;
- Consiglieri fino ad un numero massimo di 11 (undici) unità.

L' Ufficio di Presidenza è convocato su iniziativa del Presidente almeno 7 giorni prima dell'adunanza con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, tramite raccomandata, posta elettronica e/o fax oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti, in tal caso il presidente attiva la convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.

L'Ufficio di presidenza è validamente costituito :

- in prima convocazione, quando intervengano la metà più uno dei componenti;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti,
- per il primo triennio di attività della Associazione, quando intervengano tutti i componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai componenti presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'Ufficio di Presidenza è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione. Qualora venga a mancare un componente l'Assemblea provvede a sostituirlo nel corso della prima assemblea utile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale e la firma sociale.

ART. 10 – Presidente e vice Presidente.

Il Presidente e il vice Presidente sono eletti dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti .

Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione ed è garante del raggiungimento degli scopi e del rispetto dello Statuto;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza;
- attua anche mediante la collaborazione dei suoi delegati gli indirizzi gestionali dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza, ivi comprese le iniziative legate ai programmi di promozione.

Il vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 11 – Segretario Generale e Tesoriere.

Il Segretario Generale e il Tesoriere sono nominati dal Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente ne determina il compenso.

Il Segretario Generale collabora con il Presidente e con l'Ufficio di Presidenza, per il coordinamento, lo sviluppo e la promozione dei progetti della Associazione, assiste e verbalizza le decisioni degli organi sociali.

Collabora con il tesoriere nella relazione illustrativa del rendiconto annuale delle attività gestite dalla associazione.

Il tesoriere è nominato dal Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente ne determina il compenso.

Il Tesoriere esercita la funzione contabile, redige su indicazione dell'Ufficio di Presidenza, il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo, corredato dalle

relazioni accompagnatorie, provvede all'incasso delle entrate della associazione ed al pagamento delle spese, in attuazione delle disposizioni degli organi sociali.

Al Segretario generale e al Tesoriere spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle loro funzioni.

Le operazioni di incasso e pagamento sono eseguite tramite uno o più istituti di credito, mediante rapporti di conto corrente e di deposito bancario.

Possono essere accordate al Presidente ed al Segretario anticipazioni in denaro in conto di spese per l'esercizio delle rispettive funzioni.

ART. 12 - Finanza e Patrimonio.

Il patrimonio della associazione è costituito da immobilizzazioni materiali ed immateriali di proprietà della Associazione stessa.

Le entrate della associazione sono costituite:

- dalle quote annuali versate dagli associati;
- dalle eventuali quote straordinarie deliberate dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da contributi economici dello Stato, delle Regioni, della UE e di altri Enti e Soggetti, pubblici o privati;
- da donazioni, sovvenzioni o lasciti di terzi associati;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

La quota associativa annuale che i soci fondatori ed i soci ordinari sono tenuti a versare è deliberata dall'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

L'entità della quota annua dovrà comunque essere diversificata per tipologia di Ente e quanto ai comuni Italiani e alle omologhe entità territoriali straniere commisurata al numero degli abitanti, fatto salvo quanto disposto dall'Atto Costitutivo della Associazione.

L'Assemblea dei soci decide l'importo minimo della quota una tantum dovuta dai soci sostenitori da versarsi al momento della adesione.

La quota associativa dovuta dai soci ordinari che aderiranno successivamente alla costituzione della Associazione sarà raddoppiata per i primi due anni, a titolo di parziale contribuzione del valore economico patrimoniale frattanto acquisito dalla associazione.

ART. 13 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare.


Il tesoriere redige il bilancio consuntivo corredato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento dagli organi della Associazione.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; entro la stessa data l'assemblea approva il bilancio preventivo per l'esercizio in corso.

ART. 14 – Organo di revisione.

L'organo di revisione dei conti è composto da uno a tre membri, designati dall'assemblea.

L'organo, se di composizione collegiale, determina al proprio interno il Presidente ed esercita la funzione di controllo sull'amministrazione della Associazione. Esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e redige apposite relazioni accompagnatorie;



partecipa, se convocato alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e dell'assemblea, con diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle sue funzioni.

ART. 15 – Scioglimento.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità.

ART. 16 – Disposizioni generali

Qualunque controversia derivante o connessa al presente atto e i rapporti tra associati dallo stesso atto dipendente sarà di esclusiva competenza del foro di Macerata con applicazione del diritto italiano.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Renzo Ruffo
Luiano De Nichele
Giorgio Ferraro